La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 14.3.2024
La Nuova Procedura Civile, 1, 2024
www.lanuovaproceduracivile.com
ANNO XII

Centro Studi
Diritto Avanzato
EDIZIONI
www.dirittoavanzato.it

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione)* - Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

Se difetta una puntuale denominazione degli allegati, il giudice può ridurre le spese

I ricorsi devono essere redatti, nella parte in fatto, mediante "puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale" ex d.m. 110/2023.
L'art. 46 disp. att. C.p.c. attribuisce rilievo "ai fini della decisione sulle spese del processo" ai criteri di redazione degli atti, da intendersi nei termini sopra riferiti, consentendo, data la sua ampia formulazione, sia di derogare al principio di soccombenza sia di parametrare il quantum della condanna alle spese al numero e/o alla gravità della violazione dei criteri indicati.

Tribunale ordinario di Verona, decreto ingiuntivo del 27.2.2024
...omissis...
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
rilevato, **in punto di liquidazione delle spese, che il ricorso non rispetta i requisiti previsti dal D.M. 7 agosto 2023, n. 110, entrato in vigore il 26.8.2023 ed applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023;**

che in particolare esso non è conforme al disposto dell'art.2, lett. F), che stabilisce che anche i ricorsi vadano redatti, nella parte in fatto, mediante "puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale";
che è evidente come tale prescrizione imponga di accompagnare alla denominazione dei documenti prodotti, contenuta nella parte narrativa dell'atto, una corrispondente puntuale denominazione degli allegati atteso che solo tale corrispondenza assicura l'agevole consultazione dei documenti medesimi, in difetto dell'utilizzo, come nel caso di specie, di collegamenti ipertestuali;
che del resto è indubbio che la predisposizione e descrizione degli allegati è parte integrante della stesura degli atti;
che la predetta prescrizione è diretta ad agevolare il raccordo tra allegazioni e produzioni e, con esso, il compiuto esame delle une e delle altre, non solo da parte del giudice ma anche della controparte e quindi anche ad assicurare il diritto di difesa;
che tale ultima esigenza assume rilievo anche nel procedimento monitorio, tenuto conto del termine contenuto previsto per l'opposizione, non potendo ovviare ad essa il disposto dell'art. 640 c.p.c. che consente solo l'integrazione della documentazione;
che nel caso di specie gli allegati al ricorso non recano la prescritta descrizione essendo identificati mediante un numero progressivo e l'indicazione del formato in cui sono redatti;
che l'**art. 46 disp. att. C.p.c. attribuisce rilievo "ai fini della decisione sulle spese del processo" ai criteri di redazione degli atti, da intendersi nei termini sopra riferiti, consentendo, data la sua ampia formulazione, sia di derogare al principio di soccombenza sia di parametrare il quantum della condanna alle spese al numero e/o alla gravità della violazione dei criteri indicati;**
che nel caso di specie, in ragione dei predetti rilievi, l'importo da liquidarsi in favore del ricorrente a titolo di compenso può essere ridotto di 100,00 euro rispetto a quello liquidabile in casi del genere;
INGIUNGE A.....
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni
dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 10220,57;
2. gli interessi come da domanda;. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 467,00 per compenso oltre i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Verona, 27 febbraio 2024

Il Giudice dott. Massimo Vaccari

La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola